



COMUNE DI CREMA

C.F. 91035680197 – P.I. 00111540191 - Piazza Duomo, 25 - 26013 (CR)

AREA 2 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI ADOZIONE DEL SECONDO AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Articolo 28 (VIGENTE)

Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio esprime il parere finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 167 del decreto legislativo n° 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni, sub-delegata ai comuni in forza dell'art. 80 della legge regionale n° 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché in caso di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica ed agli accertamenti di compatibilità ai sensi dell'art. 181 del decreto legislativo n° 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Commissione per il Paesaggio si esprime altresì sui progetti di trasformazione territoriale che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, per gli ambiti non assoggettati a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto legislativo n° 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

- a) In merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art. 64 della legge regionale n° 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni;
- b) In merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale (PTPR);
- c) In ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente.

3. La Commissione per il Paesaggio, può essere facoltativamente consultata, nell'ambito dell'istruttoria amministrativa per le ipotesi previste espressamente dal presente Regolamento, nonché nel caso che, per l'originalità dell'argomento trattato, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

4. Nel rispetto delle predette attribuzioni, ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri scritti.

5. Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza contrasti nel contesto di riferimento, la stessa darà indicazioni di massima al progettista affinché questi possa apportare le variazioni necessarie per l'adeguamento del progetto.

6. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati al successivo articolo 44.

7. La Commissione si esprime altresì sui pareri preventivi relativi a progetti che richiedono il suo parere obbligatorio.

Articolo 28 (PROPOSTO IN MODIFICA)

Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio esprime il parere finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 167 del decreto legislativo n° 42 del 22.01.2004 e successive

modifiche e integrazioni, sub-delegata ai comuni in forza dell'art. 80 della legge regionale n° 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché in caso di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica ed agli accertamenti di compatibilità ai sensi dell'art. 181 del decreto legislativo n° 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Commissione per il Paesaggio si esprime altresì sui progetti di trasformazione territoriale che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, per gli ambiti non assoggettati a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto legislativo n° 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

- a) In merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art. 64 della legge regionale n° 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni;
- b) In merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale (PTPR);
- c) In ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente.

3. Nel rispetto delle predette attribuzioni, ed in relazione all'esercizio della competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri scritti.

4. Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza contrasti nel contesto di riferimento, la stessa darà indicazioni di massima al progettista affinché questi possa apportare le variazioni necessarie per l'adeguamento del progetto.

5. La Commissione si esprime altresì sui pareri preventivi relativi a progetti che ne richiederanno il parere obbligatorio in sede di presentazione del progetto esecutivo.

Articolo 29 (VIGENTE)

Ulteriori interventi soggetti al parere

1. Sono altresì soggetti al parere della Commissione gli interventi di seguito elencati:

- a) I Piani Attuativi e Programmi Integrati d'Intervento;
- b) Gli interventi in ambiti agricoli;
- c) Il posizionamento di impianti di telecomunicazione;
- d) L'installazione di cartellonistica pubblicitaria;
- e) Gli interventi di arredo urbano e sul verde pubblico;
- f) I permessi in sanatoria che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi;
- g) Le opere pubbliche ed i progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione comunale;
- h) I pareri preventivi riguardanti interventi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi.

Articolo 29 (PROPOSTO IN MODIFICA)

Ulteriori interventi soggetti al parere

La Commissione per il Paesaggio può essere facoltativamente consultata nell'ambito dell'istruttoria amministrativa, nel caso che, per l'originalità dell'argomento trattato, sia richiesto un suo parere.

...

Articolo 33 (VIGENTE)

Convocazione

1. La Commissione si riunisce in via ordinaria o quando necessario in relazione alle richieste inoltrate. La seduta è convocata dal Presidente o dal Segretario della Commissione.

La convocazione avviene in via esclusiva per posta elettronica.

Su specifica richiesta da parte dei singoli componenti della commissione, la convocazione può avvenire tramite raccomandata, con avviso di ricevimento, o fax.

2. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, la convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta fissata.

3. I progetti sono iscritti nell'ordine del giorno in ordine cronologico sulla base della data di presentazione o integrazione al protocollo generale del Comune.

Articolo 33 (PROPOSTO IN MODIFICA)

Convocazione

1. La Commissione si riunisce in via ordinaria o quando necessario in relazione alle richieste inoltrate. La seduta è convocata dai Funzionari della Pianificazione e Gestione del Territorio o dall'Assessore al ramo.

La convocazione avviene in via esclusiva per posta elettronica.

Su specifica richiesta da parte dei singoli componenti della commissione, la convocazione può avvenire tramite raccomandata, con avviso di ricevimento, o fax.

2. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, la convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta fissata.

3. I progetti sono iscritti nell'ordine del giorno in ordine cronologico sulla base della data di presentazione o integrazione al protocollo generale del Comune.

Articolo 39 (VIGENTE)

Disciplina del verde su aree pubbliche

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale come definito dall'apposito Piano comunale.

2. Fino all'approvazione del Piano comunale, l'inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere valutato, oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori:

- a) sviluppo della specie in relazione all'ampiezza dell'asse stradale, delle piazze, dei parcheggi ecc.;
- b) forma e caratteristiche delle piante a maturità;
- c) rapidità dello sviluppo;
- d) caratteristiche dell'apparato radicale;
- e) resistenza all'inquinamento;
- f) rilevanza estetica.

3. La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica e orografica in cui si opera.

4. La distanza delle alberature rispetto ai confini sono regolate dal codice civile.

5. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo generale delle stesse.

6. Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.
7. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici né di altra natura anche per periodi temporanei.
8. In presenza di servizi in rete sotterranea (gas, acqua, linee elettriche e telefoniche), dovranno essere attuate precauzioni al fine di non danneggiare gli apparati radicali.
9. Nelle zone adibite a parcheggio deve essere prevista la realizzazione di idonea dotazione a verde che dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) Parte della superficie deve essere realizzata con materiale drenante e dotata di alberature, atte all'ombreggiamento, rapportate all'estensione del parcheggio;
 - b) Alla predisposizione di un adeguato piano di irrigazione e manutenzione.

Articolo 39 (PROPOSTO IN MODIFICA)

Disciplina del verde su aree pubbliche

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale come definito dall'apposito Piano comunale.
2. Fino all'approvazione del Piano comunale, l'inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere valutato, oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori:
 - a) sviluppo della specie in relazione all'ampiezza dell'asse stradale, delle piazze, dei parcheggi ecc.;
 - b) forma e caratteristiche delle piante a maturità;
 - c) rapidità dello sviluppo;
 - d) caratteristiche dell'apparato radicale;
 - e) resistenza all'inquinamento;
 - f) rilevanza estetica.
3. La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica e orografica in cui si opera.
4. La distanza delle alberature rispetto ai confini sono regolate dal codice civile.
5. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo generale delle stesse.
6. Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.
7. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici né di altra natura anche per periodi temporanei.
8. In presenza di servizi in rete sotterranea (gas, acqua, linee elettriche e telefoniche), dovranno essere attuate precauzioni al fine di non danneggiare gli apparati radicali.
9. Nelle zone adibite a parcheggio deve essere prevista la realizzazione di idonea dotazione a verde che dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) Parte della superficie deve essere realizzata con materiale drenante e dotata di alberature, atte all'ombreggiamento, rapportate all'estensione del parcheggio;
 - b) Alla predisposizione di un adeguato piano di irrigazione e manutenzione.

10. L'abbattimento o la sostituzione di essenze arboree, nelle aree private ad uso pubblico, deve preliminarmente essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

11. Al fine di ottenerne l'autorizzazione, deve essere presentata apposita istanza al Servizio Tecnico – Manutenzione e Gestione del Patrimonio, che potrà richiedere, nei casi in cui si renda opportuno, una relazione asseverata da un tecnico agronomo abilitato sullo stato dell'albero da abbattere.

12. Nel caso di interventi di abbattimento che si rendano necessari a causa di necessità ed urgenza, al fine di evitare potenziali pericoli, non altrimenti eliminabili, a persone o cose, è necessario comunicare l'operazione all'Amministrazione comunale con la massima tempestività, fornendo un'esauriente documentazione, tra cui una dettagliata documentazione fotografica effettuata prima dell'intervento, che dimostri lo stato di pericolosità e la conseguente necessità di abbattimento urgente.

13. Salvo casi particolari, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti.

14. La tipologia dell'essenza arborea da ripiantumare, preferibilmente di specie autoctona, dovrà essere concordata con il Servizio Tecnico – Manutenzione e Gestione del Patrimonio.

15. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione o di motivazioni valide che ne rendano necessario l'abbattimento urgente, e gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano una sanzione variabile da 50 a 500 euro per albero abbattuto o compromesso, da stabilirsi a cura del Servizio Tecnico – Manutenzione e Gestione del Patrimonio.

Articolo 63bis (NUOVO)

Arredi da giardino

Sono definiti arredi da giardino i seguenti manufatti, aventi natura pertinenziale rispetto ai fabbricati presenti sul lotto, da posizionarsi esclusivamente all'interno delle aree cortilizie:

- **Tende;**
- **Pergolati;**
- **Piccole serre.**

Le strutture di cui sopra, soggette alle prescrizioni del codice civile, non sono computabili ai fini della superficie coperta e delle distanze dai confini e dai fabbricati, e non sono soggette alla presentazione di procedure edilizie.

Nel caso l'area o l'edificio siano gravati da vincoli, ai sensi della normativa vigente in materia, dovrà essere preliminarmente verificata la loro compatibilità con l'Ente gestore del vincolo stesso.

- **Tende**

Si definiscono tende le strutture costituite da teli in tessuto o materiale similare, sostenuti da montanti orizzontali, e/o verticali, in legno, alluminio, ferro o altro.

Strutture da esterno con telo fisso (cioè stabilmente legato o ancorato alla struttura portante) e impermeabile (pvc o simili) non sono classificate come tende ma tettoie, soggette a verifiche planivolumetriche ai sensi delle norme di attuazione dello strumento urbanistico.

Le chiusure laterali formate da membrane avvolgibili di pvc sono assimilate a tamponamenti e costituiscono un involucro edilizio a tutti gli effetti, dotato di volume e superficie, soggette alle previsioni degli strumenti urbanistici.

- **Pergolati**

Si definisce pergolato una struttura composta da elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo, di forma quadrata o rettangolare, atta a consentire il sostegno del verde rampicante.

Non sono ammesse le chiusure laterali e la copertura può essere costituita unicamente da vegetazione.

Strutture da esterni con telo fisso (cioè stabilmente legato o ancorato alla struttura portante) e impermeabile (pvc o simili) non sono classificate come pergolati ma tettoie, soggette a verifiche planivolumetriche ai sensi delle norme di attuazione dello strumento urbanistico.

Le chiusure laterali formate da membrane avvolgibili di pvc sono assimilate a tamponamenti costituenti un involucro edilizio a tutti gli effetti, dotato di volume e superficie, e sono soggette agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Non sono ammesse fondazioni, ma è possibile ancorare il manufatto al terreno o a una pavimentazione preesistente, ad esempio tramite piastre metalliche e bulloni etc.

- **Piccole serre**

E' consentita l'installazione di piccole serre nel numero massimo di una per unità immobiliare o condominio, con struttura metallica o in legno, chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo, prive di pavimentazione, destinate al ricovero di piante da giardino della superficie massima di mq 4,00 ed un'altezza massima di metri 2,20.

Articolo 76 (VIGENTE)

Disciplina del cantiere

1. Nei cantieri, oltre a quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente in materia e non trattata nel presente Regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di dimensioni adeguate, contenente gli estremi del titolo abilitativo edilizio o comunicazione equipollente, del titolare dello stesso, del progettista, del nominativo dell'impresa assuntrice delle opere e del direttore dei lavori;
- b) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione copia del progetto e del titolo abilitativo;
- c) i cantieri e le costruzioni allestite provvisoriamente sono disciplinati dal Regolamento locale di Igiene.
- d) Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal Regolamento locale di Igiene;
- e) gli impianti di acqua potabile e di fognatura, devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dall'Azienda Sanitari Locale ed il secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti;
- f) è vietato usare acqua derivante da rogge, canali o simili, e impedire o divergere il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione rilasciata dai consorzi di gestione o dal regolatore degli stessi;
- g) è fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di assicurarvi la presenza di persona idonea che lo sostituisca.

2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori.

Articolo 76 (PROPOSTO IN MODIFICA)

Disciplina del cantiere

1. Nei cantieri, oltre a quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente in materia e non trattata nel presente Regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di dimensioni adeguate, contenente gli estremi del titolo abilitativo edilizio o comunicazione equipollente, del titolare dello stesso, del progettista, del nominativo dell'impresa assuntrice delle opere e del direttore dei lavori;
- b) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione copia del progetto e del titolo abilitativo;

c) i cantieri e le costruzioni allestite provvisoriamente sono disciplinati dal Regolamento locale di Igiene.

d) Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal Regolamento locale di Igiene;

e) gli impianti di acqua potabile e di fognatura, devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dall'Azienda Sanitari Locale ed il secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti;

f) è vietato usare acqua derivante da rogge, canali o simili, e impedire o divergere il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione rilasciata dai consorzi di gestione o dal regolatore degli stessi;

g) è fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di assicurarvi la presenza di persona idonea che lo sostituisca.

h) Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali.

2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori.

3. Salvo quanto più restrittivamente previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere, o da Regolamenti Condominiali, a maggior tutela del vicinato, le attività di cantiere possono essere svolte nei seguenti orari:

- nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 19.00;
- il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

4. I cantieri che necessitano di operare in orari diversi da quanto sopra indicato, e i cantieri che operano a ciclo continuo, dovranno essere oggetto di una apposita autorizzazione rilasciata da parte del Servizio Tecnico – Manutenzione e Gestione del Patrimonio che concorderà le modalità e condizioni con la Polizia Locale.

5. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono accertate e sanzionate dalla Polizia Locale, che provvederà all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 25 a 250 euro, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla violazione delle prescrizioni contenute nelle norme di legge.

Articolo 76bis (NUOVO)

Vigilanza sull'attività edilizio urbanistica

1. L'Amministrazione Comunale esercita le proprie funzioni di vigilanza sull'attività edilizio urbanistica al fine di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e al presente Regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità attuative stabilite dai titoli abilitativi o consentite per l'esercizio dell'attività edilizia libera.

2. L'Amministrazione, per l'esercizio di tale vigilanza, si avvale di personale tecnico e agenti comunali e può procedere d'ufficio, col fine di accertarne la conformità, alla visita dei luoghi dove si svolgono lavori edili.

3. Gli atti o i fatti, anche di carattere procedurale, e, più in generale, i presupposti sui quali si sono formati titoli edilizi già acquisiti, non costituiscono oggetto di accertamento o di valutazione da parte del controllo tecnico.

4. L'Amministrazione può disporre in ogni momento le verifiche ritenute necessarie indipendentemente dalla tipologia delle procedure presentate.

5. Le segnalazioni e le denunce di soggetti terzi e degli organi preposti devono indicare gli elementi che facciano supporre l'avvenuta realizzazione di opere in assenza del titolo abilitativo.

6. Nel caso in cui, a seguito della segnalazione, il controllo accertasse l'esistenza di opere comportanti l'attivazione di procedure di contestazione, non sono dovuti i diritti di segreteria per il sopralluogo.

7. Qualora il controllo accertasse la realizzazione di opere per le quali la legislazione vigente prevede la presentazione di una procedura prima della loro realizzazione, deve essere immediatamente segnalato al Dirigente competente che provvede all'emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori attivando le procedure previste dalla legislazione vigente in materia.

Articolo 82 bis (NUOVO)

Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, dovrà essere obbligatoriamente prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

2. Le caratteristiche tecniche, e le soluzioni operative da adottare, sono desumibili dal Decreto Legge n° 83 del 22.06.2012 recante azioni di semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica, convertito con modificazioni con Legge di conversione n° 134 del 07.08.2012, e dalla Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n° X/4593 seduta del 17.12.2015 avente per oggetto "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici", e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 82 ter (NUOVO)

Illuminazione per esterni e insegne luminose

L'illuminazione esterna pubblica e privata di edifici, giardini, strade, piazze, ecc. è soggetta alle disposizioni della I.r. 17/00 e delle successive d.g.r n. VII/6 162 del 20/09/2001, I.r. 38/04, I.r. 19/05, che dettano disposizioni in materia di contenimento di tutti i fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio energetico.

In particolare, i professionisti incaricati della realizzazione dei progetti d'illuminazione dovranno corredare la relazione illustrativa, nella sezione relativa all'illuminazione, della seguente documentazione:

- progetto illuminotecnico, di cui il professionista illuminotecnico assume le responsabilità, certificandolo e dimostrandone con adeguata relazione tecnica la conformità alle leggi sopra riportate ed alle normative tecniche di settore;
- misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato "Eulumdat" o analogo; la stessa deve riportare la dichiarazione del Responsabile tecnico di laboratorio o di Enti certificatori terzi, riconosciuti, circa la veridicità delle misure;
- dichiarazione di conformità del progetto alla I.r. 17/00 e s.m.i.

A fine lavori, gli installatori rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione al progetto illuminotecnico ed ai criteri della I.r. 17/00.

E' compito del progettista verificare la corretta installazione degli apparecchi illuminanti e segnalarla al Comune, anche se non direttamente coinvolto nella direzione dei lavori.

I progettisti abilitati a realizzare progetti d'illuminotecnica devono essere:

- iscritti a Ordini o Collegi professionali;
- indipendenti da legami con Società produttrici di corpi illuminanti o distributori dell'energia;

- avere un curriculum specifico, che prevede la partecipazione a corsi mirati alla formazione sulla progettazione ai sensi della I.r. 17/00 e s.m.i., oppure aver realizzato almeno altri 3 progetti illuminotecnici analoghi.

Qualora l'impianto d'illuminazione fosse di "modesta entità", come specificato al capitolo 9), lettere a), b), c), d) ed e) della d.g.r. n. VII/6162 del 20/09/2001, non sono richiesti l'autorizzazione sindacale ed il progetto illuminotecnico.

In tal caso è sufficiente che al termine dei lavori d'installazione la Società installatrice rilasci agli Uffici comunali competenti la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della I.r. 17/00 e s.m.i., con l'identificazione dei riferimenti alla specifica deroga al progetto illuminotecnico e la documentazione tecnica che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e dell'impianto ai vincoli di legge della relativa deroga.